



Istituto Comprensivo Statale "FRANCESCO BERNI"

Piazza A. La Marmora, 1 - 51035 Lamporecchio (PT)

Tel. 0573/800680 Fax 0573/803473

Codice Ministeriale: PTIC81800Q - Codice Fiscale: 80009210479

e-mail: ptic81800q@istruzione.it - Posta certificata: ptic81800q@pec.istruzione.it

www.iclamporecchio.it

A tutti i docenti della Scuola Primaria

Agli Atti d'Ufficio

Sito

OGGETTO: indicazioni per l'assegnazione delle ore di inglese ai docenti titolari su posto comune ed in possesso del titolo per l'insegnamento della L2.

Secondo le disposizioni della C.M. n. 21 del 14 marzo 2011, che regola l'assegnazione dell'insegnamento della L2 per docenti titolari su posto comune abilitati all'insegnamento della lingua inglese, i cosiddetti docenti SPECIALIZZATI, ma NON SPECIALISTI, si riportano le seguenti indicazioni: *"L'insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano l'insegnamento della lingua straniera in almeno due classi. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento"*.

Anche nella nota Ministeriale n. 447 del 10 aprile 2020, si conferma quanto sopra indicato: *"...L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti. Il DPR 89/2010 ha esplicitamente abrogato la distribuzione oraria dell'insegnamento di lingua inglese, in quanto non in linea con le evoluzioni del dibattito didattico-pedagogico, che hanno rilevato come l'apprendimento in L2 sia migliore in età precoce, potendosi ovviamente avvalere di risorse professionali adeguate. A tal fine il Dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l'assegnazione di risorse professionali in possesso dei titoli per tale insegnamento. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale, ed evitando un eccessivo frazionamento del posto, non superando il tetto di un posto ogni 8 classi"*.

Da tali norme è evidente che, a differenza del docente che opera solo come “insegnante specialista” per l’insegnamento della lingua inglese (di norma su non meno di 7-8 classi e per non meno di 18 ore settimanali), **il docente, con contratto a tempo indeterminato o determinato, titolare su posto comune ed in possesso del titolo per insegnare la lingua inglese è tenuto ad operare, per l’insegnamento delle discipline ed educazioni assegnate ed “anche” per la lingua inglese, nello stesso numero di classi che è stato deliberato dal Collegio Docenti.**

Vista la presenza di 7 docenti di ruolo titolari su posto comune in possesso dei requisiti richiesti, più 1 docente a tempo determinato titolare su posto comune in possesso del titolo, ma NON da SPECIALISTA presso la Scuola Primaria, per la Dirigenza è impossibile avviare l’ordinaria procedura per la richiesta di un docente specialista, in quanto i docenti in servizio coprono le ore di insegnamento della lingua inglese di tutte le classi sprovviste di insegnanti abilitati.

Per dare una linea generale e comune in merito all’assegnazione dell’insegnamento della lingua inglese ai docenti specializzati, sia di ruolo sia a tempo determinato in servizio presso il plesso della Scuola Primaria sulle classi sprovviste, la Dirigente propone quanto segue:

- Assegnare **almeno 2 classi e possibilmente non più di 3** ad ogni docente in possesso dei requisiti richiesti, a meno che ciò non comporti una decurtazione delle ore di insegnamento nelle discipline insegnate nella propria classe, ad esclusione, tuttavia, delle ore di compresenza che saranno comunque garantite con l’utilizzo dell’organico di potenziamento;
- Ai docenti appartenenti alla stessa classe ed entrambi abilitati all’insegnamento della lingua inglese, soprattutto se a tempo pieno, NON potrà essere assegnata più di 1 classe ciascuno, al fine di evitare le decurtazioni di ore di insegnamento sopra dette.
- La predisposizione di un orario di servizio equo ed equilibrato che non penalizzi i docenti impegnati nell’insegnamento della lingua inglese su più classi.

Si precisa che le indicazioni sopra enunciate saranno applicative solo in caso di effettiva necessità e nel rispetto delle normative sopra condivise, come nel caso del presente anno scolastico, vista anche l’istituzione dell’ulteriore classe quinta, la 5[^] D, nata per l’emergenza Covid-19.

Tali criteri potranno non essere attuativi se dovesse essere assegnato all’Istituto personale docente specializzato, a tempo indeterminato o determinato, che si renda disponibile a coprire l’insegnamento della lingua inglese in un numero di classi superiore a quanto sopra stabilito.

Pertanto, si richiama la disponibilità e la comprensione del personale docente interessato.

Le presenti disposizioni saranno soggette a delibera nel prossimo Collegio dei Docenti unitario e verranno inserite nell’aggiornamento annuale del PTOF.

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giulia Angela Iozzelli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993)